LEGGE 53/90 e successive modificazioni ed aggiornamenti

CHI PUO’ AUTENTICARE

testo in vigore dal: 31-7-2021

[**aggiornamenti all'articolo**](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990;53~art14!vig=)

Art. 14.

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla [legge 6febbraio 1948, n. 29](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1948-02-06;29), dalla [legge 8 marzo 1951, n. 122](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-03-08;122), dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo1957, n. 361](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1957-03-30;361), dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-05-16;570), dalla [legge 17 febbraio 1968, n. 108](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-02-17;108), dal [decreto-legge 3 maggio 1976, n.161](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1976-05-03;161), convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 maggio 1976, n.](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-14;240)

[240](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1976-05-14;240), dalla [legge 24 gennaio 1979, n. 18](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18), e dalla [legge 25 maggio 1970, n. 352](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352), nonche' per le elezioni previste dalla [legge 7 aprile 2014, n. 56](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-04-07;56), i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice

presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresi' competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilita' all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel

sito internet istituzionale dell'ordine.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalita' di cui all'[articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445~art21-com2), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000-12-28;445)).